CAMERA DEI DEPUTATI N. 2678-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

Presentata alla Presidenza il 16 ottobre 1995

(Relatore: **LOVISONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 717)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(PAGLIARINI)

CON IL MINISTRO DEL TESORO

(DINI)

E CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ

(COSTA)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 giugno 1995

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2678 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 717), che viene allegata.

LOVISONI, *Relatore.*

ALLEGATO.

L'Atto firmato a Roma con la Repubblica argentina il 6 ottobre 1992 costituisce un modello completo di accordo quadro per la collaborazione di polizia ira due paesi. Esso infatti comprende non solo la cooperazione nel campo della lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, ma anche quella contro la criminalità organizzata, che di tale traffico principalmente si alimenta e, infine, la collaborazione contro la minaccia terroristica.

Vengono altresì auspicate, da parte di entrambi gli Stati firmatari, iniziative di assistenza ai tossicodipendenti, per realizzare le quali il Ministero della sanità italiano si è proposto come parte attiva accanto alle forze di polizia, essendo già competente in materia per il territorio nazionale.

In esso infatti vengono specificati ambiti e modalità operativi e definiti gli obiettivi da perseguire nel quadro di strategie comuni, mentre sono indicati in dettaglio gli strumenti (scambio di informazioni, addestamento di funzionari, trasferimento di mezzi e di conoscenze tecnologiche) che sono alla base di tale cooperazione.

La stessa ampiezza dell'azione comune che l'Accordo contempla, suggerisce tuttavia anche una previsione di aggiornamento e di adeguamento costante di obiettivi e mezzi nella lotta alla droga, alla criminalità organizzata internazionale ed al terrorismo. È dunque previsto (articolo 4) un incontro periodico per valutare gli obiettivi fissati dall'Accordo, raccomandare nuove iniziative congiunte e formulare suggerimenti per la migliore realizzazione degli scopi dell'Accordo.

In conclusione l'Accordo apre nuove possibilità e interessanti sviluppi alla cooperazione italo-argentina in settori delicati ed importanti quali il traffico di droga, la criminalità organizzata ed il terrorismo, tanto più importanti se si considerano la collocazione geopolitica dell'Argentina nel continente americano ed i cospicui legami di antica tradizione e di nuova amicizia che legano l'Italia alla Repubblica argentina.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalità organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dlela presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2678A
Lire 500